



CAMERA ARBITRALE
DI VENEZIA

Scheda di sintesi sulle principali novità della mediazione civile e commerciale (in vigore dal 30 giugno 2023)

Gli incentivi economici e fiscali:

- credito d'imposta fino a 600 euro sulle indennità di mediazione e sui compensi dell'avvocato per l'assistenza
- della parte in mediazione (credito già finanziato con copertura economica prevista dalla legge);
- incremento fino a 100.000 euro (di valore dell'accordo) per l'esenzione dall'imposta di registro;
- introduzione del patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nei procedimenti di mediazione.

Ampliamento delle materie obbligatorie:

- oltre alle materie per le quali è già previsto, l'obbligo del tentativo di mediazione è esteso in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

Revisione del procedimento di mediazione:

- viene introdotto un primo incontro effettivo di mediazione, per cui il mediatore potrà affrontare fin da subito il merito della questione tentando la conciliazione delle parti;
- il primo incontro, quindi, non servirà più a raccogliere la disponibilità delle parti ad "entrare" in mediazione, ma potrà terminare direttamente con un accordo o con un mancato accordo, salvo che le parti stesse non decidano di proseguire per un ulteriore negoziato;
- sono previste delle tariffe calmierate (*ancora da definirsi con Decreto Ministeriale*) per lo svolgimento del primo incontro, che sono comprensive delle spese di avvio e di un acconto sulle indennità dovute per il caso di prosecuzione della procedura e/o di raggiunto accordo;
- se le parti al primo incontro non trovano un accordo, non dovranno versare ulteriori indennità oltre a quelle già versate in acconto;
- le parti devono partecipare personalmente agli incontri di mediazione, potendo delegare un loro rappresentante solo in caso di giustificato motivo e purché sia a conoscenza dei fatti e sia munito dei poteri necessari per la composizione della controversia;
- le parti e i loro avvocati hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealtà al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse;
- col consenso delle parti, la consulenza tecnica svolta in mediazione può essere utilizzata nel successivo giudizio, per essere valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

Mediazione telematica:

- ciascuna parte può chiedere di svolgere la mediazione da remoto, attraverso piattaforma telematica;
- in caso di mediazione telematica, tutte le parti ed i loro legali devono essere fornite di firme digitale per la sottoscrizione del file contenente il verbale e l'eventuale accordo.

Mediazione e Pubblica Amministrazione:

- l'assenza ingiustificata dei rappresentanti della P.A. al primo incontro di mediazione può essere sanzionata dal giudice in un successivo giudizio;
- viene limitata la responsabilità contabile dei funzionari pubblici, che sottoscrivono accordi di conciliazione, ai casi - di dolo o colpa grave, specificamente individuati.

Mediazione e condominio:

- l'amministratore di condominio è legittimato ad attivare una mediazione, ad aderirvi ed a parteciparvi senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Mancata partecipazione alla mediazione:

- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, può costituire un argomento di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, 2° comma, del codice di procedura civile;
- è raddoppiata la sanzione per la mancata partecipazione senza giustificato motivo;
- la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione può essere condannata al pagamento in favore della controparte di una somma determinata dal giudice.

Mediazione demandata:

- il giudice può disporre l'esperimento di un procedimento di mediazione, con ordinanza motivata.